

Conto che tornaa cura di
Raffaele Marcello***Bonifici su spese
detraibili,
ritenuta d'acconto
ora è dell'8%**

Qual è la misura della ritenuta d'acconto applicata sui bonifici per spese detraibili? (Liliana Parisi, Salerno)

La Legge di Stabilità per il 2015 ha raddoppiato dal 4% all'8% la misura della ritenuta d'acconto (ex art. 25, comma 1, del Dl 78/2010) che le banche e Poste italiane sono chiamate a operare (dal 1° luglio 2010) sull'accredito dei pagamenti effettuati con bonifico dai contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni previste per determinati interventi sugli edifici: recupero del patrimonio edilizio, risparmio energetico e bonus mobili. La ritenuta in esame si applica con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito (IRPEF o IRES) dovuta dai beneficiari dei bonifici disposti dai contribuenti per usufruire dei suddetti oneri detraibili. Dunque l'ufficio bancario o postale che deve effettuare la ritenuta non è quello del soggetto che dispone il bonifico e beneficia della detrazione del 50% o del 65%, ma quello del soggetto che riceve il pagamento (messaggio Abi 13.7.2010 n. 16141).

L'ammontare della ritenuta costituisce un credito (certificato dall'istituto che ha operato il prelievo) che viene scomputato in dichiarazione annuale, non potendo essere utilizzato direttamente in compensazione: l'utilizzo di questa somma in compensazione potrà, infatti, avvenire soltanto a partire dal 1° giorno del periodo d'imposta successivo.

Per quanto riguarda il versamento delle ritenute operate, anche con riferimento alla ritenuta del 8% dovrebbe continuare ad utilizzarsi il codice tributo "1039", istituito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 30.6.2010 n. 65.

In assenza di una specifica disposizione di decorrenza, deve ri-

tenersi che l'incremento della ritenuta si applichi a partire dal 01.01.2015 (data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015).

*Componente Cndcec
scrivere a r.marcello@marcellocommercialisti.it

